SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1355-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 30 settembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante revisione dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Ginevra il 13 maggio 1977

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia

con il Ministro delle Finanze

con il Ministro del Tesoro

e con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — I paesi costituenti l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), che amministra tutte le convenzioni internazionali del settore, hanno, nel corso degli anni, provveduto a revisionare l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 — il primo atto internazionale disciplinante la registrazione interregionale dei marchi di impresa — tramite l'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957. Tale Accordo è stato poi, a sua volta, riveduto, su proposta di esperti di 15 Paesi membri, prima a Stoccolma il 14 luglio 1967 e infine a Ginevra il 13 maggio 1977 attraverso la firma dell'Atto oggi all'esame del Senato.

L'ampia relazione ministeriale che accompagna il provvedimento in oggetto illustra gli aspetti innovatori, sia dal punto di vista organizzativo e funzionale che finanziario, della nuova classificazione internazionale dei marchi contenuta nell'Atto di Ginevra, che adegua alla dinamica economica e tecnologica i diritti e gli interessi del settore.

Con unanime consenso le delegazioni occidentali, dei paesi dell'est europeo e dei paesi ex-coloniali hanno riconosciuto che l'Accordo, in quanto strumento che introduce criteri unitari nella classificazione dei marchi nei registri dei Paesi aderenti, consente certezza di nomenclatura e semplificazione nella ricerca di priorità, favorendo la circolazione delle merci e dei servizi.

Alcune questioni politiche contenute nell'articolo 13 hanno diviso le delegazioni ma l'opposizione dell'URSS e della RDT è stata semplicemente verbalizzata nell'Accordo finale. Anche la questione delle maggioranze è stata risolta con diversi criteri che alla fine sono stati accettati dai firmatari.

L'interpretazione di alcuni articoli è stata, infine, affidata a una « Dichiarazione » che la prossima assemblea dei paesi aderenti (*Union de Nice*) dovrà approfondire.

La Commissione affari esteri, all'unanimità, propone all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto recante revisione dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Ginevra il 13 maggio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto internazionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Atto stesso.